

ERRATA CORRIGE

LEGGE REGIONALE N. 32 del 27 dicembre 2002

“Rendiconto generale della regione Campania per l’esercizio finanziario 1999” - Già pubblicato nel BURC 66 del 30/12/02 - Errata corrige.

Nel BURC N. 66 del 30/12/02 per un errore materiale non sono state riportate le note alla legge di cui in oggetto che qui di seguito si pubblicano.

NOTE

Avvertenza:

Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Servizio 02 del Settore legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n.10328 del 21 giugno 1996)

Nota all’art. 1

La Legge regionale 5 agosto 1999, n. 4 è la seguente: “Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999-2001”

Nota all’art. 2

L./R.n. 4/1999 già citata

Note all’art. 3

La legge 23 dicembre 1978 n. 833 è la seguente: “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”

La legge 24 gennaio 1986 n. 31 è la seguente: “- Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126, e alla legge 13 agosto 1980, n. 463, recanti norme di indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari.”

L./R.n. 4/1999 già citata

Nota all’art. 4

La legge 9 gennaio 1991, n. 10, che detta norme in tema di: “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (1).”

Agli articoli 8, 10 e 13 così recita: “Art. 8 Contributi in conto capitale a sostegno dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell’edilizia.

1. Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a ridurre il consumo specifico di energia, il miglioramento dell’efficienza energetica, l’utilizzo delle fonti di energia di cui all’articolo 1, nella climatizzazione e nella illuminazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, nell’illuminazione stradale, nonché nella produzione di energia elettrica e di acqua calda sanitaria nelle abitazioni adibite ad uso civile e ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura minima del 20 per cento e nella misura massima del 40 per cento della spesa di investimento ammissibile documentata per ciascuno dei seguenti interventi:

a) coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 per cento ed effettuata secondo le regole tecniche di cui all’allegata tabella A;

b) installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, che in condizioni di regime presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 per cento, sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti;

c) installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente o acqua sanitaria o di impianti per l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia che consentano la copertura almeno del 30 per cento del fabbisogno termico dell’impianto in cui è attuato l’intervento nell’ambito delle disposizioni del titolo II;

d) installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore;

e) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; per tali interventi il contributo può essere elevato fino all'80 per cento;

f) installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione differenziata dei consumi di calore nonché di calore e acqua sanitaria di ogni singola unità immobiliare, di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti di climatizzazione nonché trasformazione di impianti centralizzati o autonomi per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1;

g) trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti da più unità immobiliari, con determinazione dei consumi per le singole unità immobiliari, escluse quelle situate nelle aree individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 ove siano presenti reti di teleriscaldamento;

h) installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche nelle aree esterne.

2. Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di interventi compresi tra quelli di cui al comma 1 si applica l'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 10: Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario.

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 nei settori industriale, artigianale e terziario e nella movimentazione dei prodotti possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 30 per cento della spesa ammissibile preventivata, per realizzare o modificare impianti fissi, sistemi o componenti, nonché mezzi per il trasporto fluviale di merci.

2. Possono essere ammessi a contributo interventi riguardanti impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici relativi ai servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili

Art. 13: "Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo.

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1 nel settore agricolo, possono essere concessi alle imprese agricole singole o associate, a consorzi di imprese agricole, ovvero a società che offrono e gestiscono il servizio-calore, che prevedano la partecipazione dell'ENEL e/o di aziende municipalizzate e/o di altri enti pubblici, contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici per la produzione o il recupero di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili di energia, nella misura massima del 55 per cento della spesa ammessa, elevabile al 65 per cento per le cooperative.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con le associazioni di categoria degli imprenditori agricoli e dei coltivatori accordi tesi all'individuazione di soggetti e strumenti per la realizzazione di interventi di uso razionale dell'energia nel settore agricolo (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 dicembre 1991, n. 483, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che anche la provincia autonoma di Bolzano promuova accordi con le categorie professionali ivi indicate."

Nota all'art. 5

La legge 1 marzo 1986, n. 64, che detta norme in tema di: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (1).", all'art. 5 così recita: "Completamenti, trasferimenti e liquidazioni.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato, con decorrenza dal 1° maggio 1993, dall'art. 4, l. 19 dicembre 1992, n. 488."

Note all'art. 8

La legge 11 agosto 1988, n. 67, che detta: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (1) (2) (3).", all'art. 20 statuisce:"

1. È autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi (1). Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende

di credito all'uso abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità.

2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di massima:

a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire una idonea capacità di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;

b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più elevato degrado strutturale;

c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento;

d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;

e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere a), b), c);

f) realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di standards dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri;

g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie;

h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanità pubblica veterinaria;

i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo è stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione (2).

3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalità di coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati [dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno] (3), dal Ministero dei lavori pubblici, dalle università nell'ambito dell'edilizia universitaria ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione (FIO).

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanità predispose il programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione del CIPE.

5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio 1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di Trento e di Bolzano presentano in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di conformità del Ministero della sanità, per quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che decide, sentito il [Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici] (4) (5).

5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di quelli già approvati dal CIPE e di quelli già esaminati con esito positivo dal [Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici] (5) alla data del 30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre

1991, n. 412, sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle Università degli studi con policlinici a gestione diretta nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresì la conformità dei progetti esecutivi agli studi di fattibilità approvati dal Ministero della sanità. Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza con l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento dei progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta approvazione, da un programma temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli standards ammissibili e sulla capacità di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso (6).

6. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno 1990.

7. Il limite di età per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario nazionale è elevato, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1988.

(1) Importo elevato a lire 34.000 miliardi dall'art. 83, comma 3, l. 23 dicembre 2000, n. 388.

(2) Il nucleo di valutazione previsto dal comma 2 è stato soppresso dall'art. 4, d.l. 2 ottobre 1993, n. 396, conv. in l. 4 dicembre 1993, n. 492.

(3) Le disposizioni di cui al presente articolo devono ritenersi implicitamente abrogate a seguito dell'entrata in vigore del d.lg. 3 aprile 1993, n. 96, in base al quale a far data del 15 aprile 1993 cessa l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, così come disciplinato dal testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218, e dalla legge 1° marzo 1986, n. 64; inoltre con il medesimo decreto si è provveduto alla soppressione del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

(4) Comma così modificato dall'art. 4, d.l. 2 ottobre 1993, n. 396, conv. in l. 4 dicembre 1993, n. 492.

(5) Ora Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ex art. 3, d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430, istituito mediante accorpamento in un'unica struttura del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, già operanti presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, che sono stati soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.p.r. 20 febbraio 1998, n. 38. Il Nucleo è articolato in due unità operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici. Ai componenti del Nucleo è attribuito il trattamento economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento una relazione riguardante l'attività della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, sulla base dell'attività svolta dal Nucleo.

(6) Comma aggiunto dall'art. 4, d.l. 2 ottobre 1993, n. 396, conv. in l. 4 dicembre 1993, n. 492."

Nota all'art. 9

La legge 23 maggio 1997, n. 135, detta norme in tema di: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione."

Nota all'art. 11

La legge 8 agosto 1980, n. 441 detta norme in materia di: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali."

Nota all'art. 12

La legge 1 marzo 1986, n. 64, che detta norme in materia di: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (1).", all'art. 9, comma 14. così recita:

"Le funzioni amministrative statali connesse alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del citato testo unico a favore delle iniziative di cui al comma 4 del presente articolo promosse dopo l'entrata in vigore della presente legge dalle imprese artigiane che realizzino o raggiungano investimenti

fissi fino a due miliardi di lire, sono delegate alle regioni competenti per territorio, che si avvalgono, per l'istruttoria e per l'erogazione delle agevolazioni stesse, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sulla base di apposite convenzioni. I relativi oneri finanziari gravano sugli stanziamenti di cui alla presente legge con modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (2)."

Nota all'art. 13

La legge 14 maggio 1981, n. 219, che detta norme in tema di: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.", all'art. 22 così recita: "Ricostruzione e riparazione di immobili e attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacolo.

A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle attività ausiliarie del commercio e delle forme associate tra operatori commerciali e turistici, nonché dell'esercizio cinematografico e teatrale ubicate nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, è concesso un contributo pari al 75% delle spese per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal terremoto.

Le domande per fruire del contributo previsto dal presente articolo devono essere presentate alle aziende o agli istituti di credito entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, corredate dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco, dall'autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e da una specifica perizia giurata approvata dalla commissione di cui al successivo comma.

Il contributo di cui al primo comma è concesso dalla regione. Fino all'entrata in vigore della legge regionale che disciplinerà le modalità di erogazione del contributo, il contributo stesso viene erogato dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, previo parere di una commissione, istituita presso ogni provincia e composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nonché dall'intendente di finanza.

Ai fini della concessione dell'erogazione agli aventi diritto del contributo previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono dell'art. 21.

Il CIPE assegna, ai sensi del precedente art. 4, le disponibilità da destinare agli interventi di cui al presente articolo."

Note all'art. 14

La Legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 detta norme in tema di : "Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali"

La legge regionale 3 giugno 1997, n. 15, che detta norme in tema di : "Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999", all'art. 22 così recita: "1. L'accreditamento dei fondi relativi a finanziamenti in conto capitale, disciplinato dall'articolo 11 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 e da altre disposizioni di leggi regionali, è disposto secondo la temporalizzazione stabilita nel provvedimento di concessione.

2. Le giacenze di cassa esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nei conti correnti accessi ai sensi del richiamato articolo 11 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, presso le sedi degli istituti di credito tesoreri della Regione, sono accreditati dagli Istituti medesimi con versamento sul conto corrente infruttifero n. 22771 acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato alla Regione Campania.

3. Gli istituti di credito tesoreri della Regione sono tenuti a trasmettere al Settore Entrata e Spesa dell'area generale di coordinamento Bilancio, Finanze e Ragioneria prospetti analitici distintamente per ente beneficiario delle somme che vengono accreditate sul conto corrente indicato nel comma 2.

4. Le somme accreditate vengono imputate, con deliberazione di Giunta regionale da comunicarsi al Consiglio nei termini previsti dall'articolo 35 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20 ad appositi capitoli

di entrata e spesa delle partite di giro istituiti con lo stesso provvedimento amministrativo, e sono versate ai soggetti originari affidatari, sui conti correnti aperti ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 con scadenze temporali definite dalla Giunta regionale con riferimento a stadi certi di esecuzione delle opere."

Note all'art. 15

La Legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, che detta norme in materia di: "Coltivazione di cave e torbiere", all'art. 2 statuisce: "Piano regionale delle attività estrattive - Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, previo parere della Commissione consultiva regionale di cui all'art. 3 della presente legge sentiti i Comuni, le Comunità montane ed i comprensori interessati e le Province, approva il piano regionale del settore estrattivo, nel quadro delle esigenze generali di difesa dell'ambiente, del diritto alla salute dei cittadini, di recupero del patrimonio architettonico e monumentale dei borghi e dei centri storici della Campania, di sviluppo economico regionale ed in linea con le politiche comunitarie in materia, per attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle risorse delle materie di cava.

2. Il piano tendenzialmente deve escludere la localizzazione di cave in aree fortemente urbanizzate.

3. Il piano regionale del settore estrattivo, che può essere aggiornato ogni tre anni, deve contenere la quantificazione dei materiali estraibili, in base sia al fabbisogno regionale, sia alle esigenze della produzione, che vanno individuate entro limiti compatibili con il principio della tutela ambientale propri della presente legge.

4. Detta quantificazione va effettuata secondo ipotesi di medio e lungo periodo, al fine di graduare nel tempo l'utilizzazione delle aree da destinare ad attività estrattiva.

5. Per mezzo del piano:

a) si individuano e delimitano le aree potenzialmente utilizzabili a fini estrattivi, tenuto conto delle compatibilità con i vincoli paesistici ed idrogeologici, con i parchi naturali perimetrali, nonché con gli altri programmi di assetto del territorio;

b) si indicano i criteri e le metodologie per la coltivazione e la ricomposizione ambientale delle cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate e non sistemate;

c) si definiscono i criteri per la localizzazione delle singole autorizzazioni nelle aree individuate ai sensi della precedente lettera a);

d) si indicano i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazione avvenuta, perseguendo, ove possibile, il restauro naturalistico, gli usi pubblici e gli usi sociali.

6. La Giunta Regionale predisporre per ciascuna provincia un piano delle cave, volto ad individuare le aree nelle quali potranno essere consentiti, in rapporto alla consistenza delle risorse minerarie, alla possibilità di recupero ambientale della zona ed allo studio qualitativo e quantitativo di recettività del territorio interessato, insediamenti per la coltivazione di materiali di cava.

7. Il piano persegue anche la valorizzazione dei materiali lapidei tipici della Campania ai fini del recupero architettonico di cui al precedente comma 1, nonché dei materiali argillosi utilizzabili ad uso terapeutico e di rilevante interesse regionale.

8. Il piano deve inoltre essere coordinato con le previsioni degli strumenti urbanistici, sentite le Commissioni consiliari competenti.

9. Le previsioni e le destinazioni del piano regionale di cui al comma 1 sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque, anche in deroga ad altre diverse destinazioni.

10. Ferma l'immediata efficacia del piano regionale del settore estrattivo, i Comuni interessati provvedono, entro novanta giorni dalla sua approvazione, ad introdurre le correzioni necessarie per il coordinamento formale dei propri strumenti urbanistici con le previsioni del piano medesimo.

11. Dopo la sua approvazione, nessuna autorizzazione o concessione, ai sensi della presente legge, potrà essere rilasciata se non in ottemperanza con le prescrizioni del piano stesso.

12. Per la redazione del piano delle attività estrattive la Giunta Regionale potrà stipulare una convenzione con organismi pubblici.

13. Ai fini di cui al presente articolo i settori di cui all'area Generale di Coordinamento - Gestione del Territorio, Tutela dei Beni Paesistici, Ambientali e Culturali devono fornire una aggiornata cartografia di base, le previsioni e le destinazioni degli strumenti urbanistici di ciascun Comune, nonché la cartografia relativa alle aree oggetto di tutela ambientale, idrogeologica ed archeologica.

14. La spesa per la redazione del piano suddetto graverà sul cap. n. 844, la cui dotazione, in termini di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 1995 è determinata in lire 500 milioni, mediante prelievo dell'occorrente somma dal cap. 1030 del medesimo esercizio finanziario 1995, che si riduce di pari importo(1/bis)."

La Legge regionale 13 aprile 1995, n. 17, che detta norme in materia di: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13/12/1985, n.54, concernente la disciplina della coltivazione delle cave e delle torbiere nella Regione Campania, all'art. 1, così recita: "Disposizioni generali - A norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica e in attuazione dell'art. 62 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la Regione Campania disciplina con la presente legge la ricerca e l'attività di cava nel proprio territorio al fine di conseguire un corretto uso delle risorse, nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente e nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali, e della massima conservazione della superficie agraria utilizzabile ai fini produttivi.

Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le attività di cava i cui lavori di coltivazione dei giacimenti sono formati da materiali classificati di seconda categoria, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443⁽¹⁾, industrialmente utilizzabili.

I lavori effettuati nel terreno, ove è in corso la costruzione di opere pubbliche e private non sono soggetti alla presente normativa.

Non sono inoltre soggetti ad essa gli altri movimenti di terra ed in particolare i miglioramenti fondiari che avvengono senza utilizzazione dei materiali a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o idrauliche.

Le attività di cui al precedente comma, ove acquistino il carattere di attività di cava, vengono assoggettate alle norme della presente legge e comportano l'automatica decadenza dell'autorizzazione al miglioramento fondiario.

L'escavazione di materiali litoidi degli alvei e delle zone golenali dei corsi d'acqua e delle spiagge sarà regolata con apposita normativa da emanarsi entro il 31 dicembre 1987, e, nelle more, è vietata qualsiasi nuova concessione."

Nota all'art. 16

La Legge 24 aprile 1980, n. 146, che detta norme in materia di: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980) (1)." all'art. 29 così recita: "Al fine di assicurare la piena funzionalità degli interventi già avviati e non completati della Cassa per il Mezzogiorno nonché di garantire il finanziamento straordinario dei programmi regionali di sviluppo delle regioni del Mezzogiorno, il CIPE approva, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un programma straordinario di interventi per l'importo complessivo di lire 1.500 miliardi da ripartirsi fra i seguenti organi ed amministrazioni pubbliche:

a) ANAS, per il completamento funzionale e l'attrezzatura dei tronchi di arterie già avviati, compresi i tronchi di collegamento e di svincolo, di competenza, sino alla scadenza della legge 2 maggio 1976, n. 183, della Cassa per il Mezzogiorno; i programmi sono approvati con la procedura di cui all'articolo 46 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (1);

b) fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 12 della L. 16 maggio 1970, n. 281, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo delle regioni del Mezzogiorno, nonché per il completamento degli interventi per la realizzazione delle case per lavoratori affidati alla Cassa per il Mezzogiorno in virtù dell'art. 163 del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, nonché per opere di difesa del suolo e in particolare per la sistemazione dei bacini idrografici. Nell'ambito di tale fondo è riservata la somma di 150 miliardi per la valorizzazione turistico-ambientale dei parchi e delle aree aventi valore di bene naturale nelle regioni del Mezzogiorno.

Alla spesa di cui al precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 1981, mediante appositi stanziamenti da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Per l'anno 1981 lo stanziamento viene determinato in lire 100 miliardi.

(1) Vedi, anche, l'art. 10, l. 30 marzo 1981, n. 119."

Nota all'art. 18

La Legge regionale 4 maggio 1981, n. 35 detta norme in materia di: "Norme per la pianificazione commerciale regionale e concessione di contributi ai Comuni per la redazione e la revisione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita al dettaglio fisso, con le integrazioni per il commercio ambulante, e dei piani per i pubblici esercizi"

Note all'art. 19

La legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, che detta norme in tema di: "Ordinamento contabile della Regione Campania" all'art. 77, ultimo comma così recita: "Con la legge regionale di approvazione del rendiconto generale viene disposta la sanatoria delle eventuali eccedenze d'impegni e di pagamenti di cui ai punti 8 e 9 del precedente comma."

La legge 28 febbraio 1997, n. 30 è la seguente: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997."

La legge regionale 3 giugno 1997, n. 15, che detta norme in tema di: "Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999" all'art. 36 così statuisce:

"Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, per la esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro, i settori competenti, in conformità all'articolo 22, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 27 dicembre 1995, n. 25, provvedono alle operazioni di accertamento delle posizioni debitorie relative.

2. Entro sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e, sulla scorta degli accertamenti di cui al comma 1, la Giunta provvede alla estinzione del debito con imputazione al capitolo 128 dello stato di previsione della spesa.

3. Prima di tale termine, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della Regione, né possono essere posti in essere atti esecutivi"

Note all'art. 20

Art. 77, ultimo comma della L.R. 27 luglio 1978, n. 20 è stato già citato.

Note all'art. 21

Art. 77, ultimo comma L.R. n. 20/78, già citato.

La Legge 19 novembre 1990, n. 334 è la seguente: "- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, recante misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990."

Nota all'art. 24

La Legge regionale 6 dicembre 2000, n. 19 è la seguente: "Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2000 e Bilancio Pluriennale 2000-2002"

LEGGE REGIONALE N. 33 del 27 dicembre 2002

Legge Regionale "Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2000". Già pubblicato nel BURC 66 del 30/12/02 - Errata Corrige

Nel BURC N. 66 del 30/12/02 per un errore materiale non sono state riportate le note alla legge di cui in oggetto che qui di seguito si pubblicano.

NOTE

Avvertenza:

Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Servizio 02 del Settore legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n.10328 del 21 giugno 1996)

Nota all'art. 1

La Legge regionale 5 agosto 1999, n. 4 è la seguente: "Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999-2001"

Nota all'art. 2

La Legge regionale n. 11/1991 detta norme in materia di: "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale"

Note all'art. 3

La L.R. 6 dicembre 2000, n. 19 detta norme in materia di: "Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2000 e Bilancio Pluriennale 2000-2002"

Nota all'art. 4

La legge 6 dicembre 1991, n. 394 è la seguente: "Legge quadro sulle aree protette (1) (2) (3) (4)."

Nota all'art. 11

La L.R. n. 20/1978 che detta norme in materia di: "Ordinamento contabile della Regione Campania" all'art. 77, ultimo comma, così recita: "Con la legge regionale di approvazione del rendiconto generale viene disposta la sanatoria delle eventuali eccedenze d'impegni e di pagamenti di cui ai punti 8 e 9 del precedente comma."

Nota all'art. 13

La legge 19 novembre 1990, n. 334 è la seguente: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, recante misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990."

Nota all'art. 14

La legge 18 marzo 1993, n. 67 è la seguente: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale."

Nota all'art. 15

La Legge regionale 3 giugno 1997, che detta norme in materia di: "Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999", all'art. 31, così recita:

"1. La Giunta regionale è autorizzata -con riferimento all'articolo 2 del D L 13 dicembre 1996, n. 630 convertito nella legge 11 febbraio 1997, n. 21- a stipulare con Istituti di credito un mutuo decennale, con tasso variabile per la copertura del 40% del disavanzo della spesa sanitaria a tutto il 31 dicembre 1994, determinato con deliberazione di Giunta regionale.

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 7 giugno 1993, n. 20, dopo le parole "Cassa depositi e prestiti" sono aggiunte le seguenti: "nonché con Istituti di credito".

3. La spesa relativa all'ammortamento dei mutui di cui ai commi 1 e 2 sarà iscritta con provvedimento di variazione al bilancio di previsione 1997 in riferimento alle risultanze delle operazioni di contrazione dei mutui stessi."

Note all'art. 19

La legge regionale 11 agosto 2001, n. 11 detta norme in tema di: "Bilancio di previsione della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2001 e Bilancio Pluriennale 2001-2003"